

DELIBERA N. 306/11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELERADIOCITY LOMBARDIA) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 38, COMMA 9 D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 4 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocity Lombardia con sede a Castelletto D'Orba (AL), 15060, alla via Lavagello 31, per aver trasmesso spot pubblicitari il giorno 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010 in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

VISTO l'atto – cont. 4/11 – del 20 aprile 2011 notificato in data 27 aprile 2011 che contesta alla predetta società la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari nelle giornate e nelle fasce orarie di programmazione di seguito riportate in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

<u>GIORNO</u>	<u>FASCIA ORARIA</u>	<u>DURATA</u>	<u>PERCENTUALE</u>
15/11/2010	18-19	17 mn. e 24 sec.	29 %
15/11/2010	19-20	17 mn. e 6 sec.	28,50 %
16/11/2010	00-1	18 mn. e 49 sec.	31,36 %
16/11/2010	18-19	17 mn. e 15 sec.	28,75 %
16/11/2010	19-20	18 mn. e 29 sec.	30,81 %
17/11/2010	19-20	17 mn. e 32 sec.	29,22 %
18/11/2010	18-19	16 mn. e 13 sec.	27,03 %
18/11/2010	19-20	17 mn. e 28 sec.	29,11 %
19/11/2010	19-20	18 mn. e 15 sec.	30,42 %
20/11/2010	19-20	17 mn. e 3 sec.	28,42 %
20/11/2010	23-24	16 mn. e 7 sec.	26,86 %
21/11/2010	00-1	21 mn. e 44 sec.	36,22 %
21/11/2010	17-18	19 mn. e 33 sec.	32,58 %
21/11/2010	20-21	16 mn. e 47 sec.	27,97 %
21/11/2010	22-23	17 mn. e 7 sec.	28,53 %
21/11/2010	23-24	17 mn. e 3 sec.	28,42 %
22/11/2010	18-19	17 mn. e 30 sec.	29,17 %
22/11/2010	19-20	17 mn. e 49 sec.	29,69 %

RILEVATO che la parte ha esperito l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame il giorno 17 maggio 2011;

RILEVATO che la società Telecity S.p.A. con la memoria difensiva datata 26 maggio 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito la tardività della notifica della contestazione stessa, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, rispetto alla data di svolgimento da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia del monitoraggio della programmazione televisiva andata in onda nel periodo 15-22 novembre 2010 e, al contempo, ha invitato il predetto Comitato alla visione in contraddittorio delle registrazioni della programmazione televisiva contestata;

RILEVATO che la società Telecity S.p.A., in sede di audizione convocata il giorno 5 agosto 2011, nel ribadire quanto già eccepito con la predetta memoria difensiva, ha sostenuto che *“nelle ore sottoindicate non si sono avuti sforamenti del limite di affollamento pubblicitario, mentre in altre situazioni lo sforamento è rimasto contenuto nel più/meno 2% di cui all'art. 38, c. 9, d. lgs. 177/05:*

giorno 15/11/2010, fascia oraria 18-19: conteggio Corecom 17 mm. e 24 sec.: conteggio verificato 14 mm. e 32 sec.:

giorno 18/11/2010, fascia oraria 18-19: conteggio Corecom 16 mm. e 13 sec.: conteggio verificato 6 mm. e 2 sec.:

giorno 21/11/2010, fascia oraria 20-21: conteggio Corecom 16 mm. e 47 sec.: conteggio verificato 14 mm. e 24 sec.:

giorno 21/11/2010, fascia oraria 22-23: conteggio Corecom 17 mm. e 7 sec.: conteggio verificato 14 mm. e 42 sec.”;

La società Telecitcity S.p.a., inoltre ha evidenziato che *“i DVD trasmessi erano privi di orario sovrimpresso e quindi ciò rendeva ancora più difficile sia per i tecnici di Telecitcity S.p.a. che hanno effettuato la verifica e sia probabilmente per lo stesso Corecom l’esatta quantificazione della programmazione pubblicitaria messa in onda”;*

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, effettuate ulteriori verifiche a seguito delle eccezioni sollevate dalla società Telecitcity S.p.A., con apposita relazione istruttoria datata 8 settembre 2011 e approvata con deliberazione n. 40 del 9 settembre 2011, ha confermato, *“salvo che per il giorno 21/11/2010 fascia oraria 22-23, quanto emerso nella fase istruttoria e i contenuti del verbale di accertamento nonché dell’atto di contestazione”* e ha proposto a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento in questione”;* in particolare, il predetto Comitato ha sostenuto quanto segue;

a) ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981 e dell’art. 5, comma 2 della delibera n. 136/06/CONS, l’accertamento condotto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia è risultato *“di tipo complesso”*, in quanto ha richiesto una attenta visione del trasmesso televisivo e il successivo riscontro con le tabelle allegate al rapporto finale della società incaricata del monitoraggio. *“Il momento dell’accertamento del fatto non può farsi coincidere con quello della consegna del rapporto conclusivo da parte della società incaricata del monitoraggio”*, ma deve farsi coincidere *“con quello della visione diretta e compiuta dei programmi, che, nel caso di specie, è palesato dal verbale di accertamento (4 aprile 2011). Pertanto la contestazione, essendo intervenuta il 21 aprile 2011, deve considerarsi tempestivamente e utilmente notificata”;*

b) per quanto riguarda la mancanza dell’orario sovrimpresso nelle registrazioni, *“a tale mancanza si può ovviare tramite il cursore”;*

c) in relazione a quanto emerso in sede di audizione, in forza di un ulteriore controllo svolto dalla società incaricata di effettuare il monitoraggio, in data 6 settembre u.s., che ha confermato, in maniera più dettagliata, quanto già esposto nel rapporto finale, si è constatata *“l’esattezza delle percentuali fornite nel rapporto finale della società autrice del monitoraggio ad eccezione del giorno 21/11/2010 fascia oraria 22-23; in particolare, dal nuovo calcolo effettuato, emerge che il giorno 21/11/2010 nello fascia oraria 22-23, il limite di affollamento pubblicitario è stato di poco superiore al 25% (ovvero 15 minuti e 27 secondi), tale quindi da poter essere recuperato nella fascia oraria precedente (fascia orario 21-22), secondo la previsione dell’art. 38, c. 9, citato”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”;*

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telecitcity S.p.A. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocitcity Lombardia con sede a Castelletto D’Orba (AL), alla via Lavagello 31, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia stante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la natura obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, ai sensi dell'art. 38, comma 9 citato;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 17.561,00 (euro diciassettemilacinquecentosessantuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 17) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleradiocity Lombardia con sede a Castelletto D'Orba (AL), alla via Lavagello 31, di pagare la sanzione amministrativa di euro 17.561,00 (euro diciassettemilacinquecentosessantuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0

10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 306/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 306/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola